



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 78 del 23/06/2004

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 maggio 2004, n. 775

Ricognizione e revoca parziale deliberazioni di G.R. di revisione di pianta organica farmacie nel Comune di Bitonto (Ba) ASL BA/4. Provvedimento di autotutela. Richiesta pubblicazione.

L'Assessore alla Sanità, sulla base dell'istruttoria espletata, dall'Ufficio Assistenza farmaceutica, dal Dirigente Responsabile dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Settore Sanità, riferisce quanto segue:

Per il Comune di Bitonto (BA), a causa dell'impugnazione dei vari provvedimenti di revisione di P.O. sin dal biennio 1983/84, è stato impossibile ad oggi, anche per mancanza di chiarezza, procedere alla revisione della pianta organica delle farmacie. Pertanto, si propone un atto ricognitivo e di autotutela che permetta di istituire le dovute sedi farmaceutiche, onde garantire alla popolazione un servizio di pubblica utilità.

Si riporta, sinteticamente, di seguito la situazione che ha caratterizzato la p.o. delle farmacie del Comune di Bitonto (BA):

BIENNIO 1983/84 abit. N. 50.727

Con deliberazione n. 529 del 9/2/88, pubblicata sul Burp n.101 del 2/6/88, la Giunta Regionale aveva approvato la revisione pianta organica farmacie per il biennio 83/84 dei Comuni appartenenti alla ex Usl Ba/8, recependo per il Comune di Bitonto il provvedimento del Commissario ad Acta n. 1 del 17.4.85.

Il Commissario ad acta, in base al dato Istat al 31/12/83 di n. 50.727 abitanti, a differenza di quanto stabilito dalla legge 475/68, per la istituzione di nuove sedi farmaceutiche, aveva, erroneamente estrapolato dagli abitanti complessivi del comune la popolazione residente nelle frazioni di Palombaio e di Mariotto, dove insistono n. 2 farmacie rurali a suo tempo istituite, in applicazione dell'art.104 del T.U.LL.SS n. 1265/34, in base al criterio della distanza. In tale modo, detratta la popolazione presente nelle due sedi rurali, rispettivamente aveva proposto l'istituzione per Bitonto di n. 2 nuove sedi urbane in aggiunta alle n. 11 esistenti, suddivise in n.9 farmacie urbane e n. 2 farmacie rurali (Palombaio e Mariotto).

La delibera del Commissario ad acta, a seguito di queste nuove istituzioni, contemplava anche la modifica degli ambiti territoriali di tutte le sedi esistenti urbane,

La Giunta Regionale con la deliberazione n. 529/88 non aveva fatto alcun riferimento al biennio interessato, in quanto questo si deduceva dall'atto commissariale.

A tutte 11 sedi farmaceutiche veniva dato un nuovo ordine cronologico, senza che fosse fatta alcuna distinzione tra sedi di nuova istituzione e sedi esistenti, per cui l'8ª e la 9ª sede farmaceutica, entrambe urbane e di nuova istituzione, non venivano riportate nel bando di concorso per l'assegnazione di sedi di nuova istituzione nel Comune di Bitonto, ma, erroneamente, venivano indicate in tale bando le ultime

due sedi elencate nella delibera regionale n. 529/88 e cioè la sede n. 10 e n. 11. Tali sedi erano già funzionanti e con propri titolari, che, a tutela dei propri diritti, insieme ad altri farmacisti del Comune di Bitonto, ritennero opportuno presentare più ricorsi dinanzi al Tar di Bari il quale con propria ordinanza, agli atti di ufficio, n. 101 del 24.1.1990, dispose la sospensiva:

- a) del bando di concorso, il cui schema era stato approvato dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 3163 del 18/7/89, pubblicata sul Burp n. 165 del 17/10/89, limitatamente alla parte della ine-ssa a concorso delle sedi farmaceutiche n. 10 e 11 del Comune di Bitonto, mentre non si esprimeva sulla modifica ai limiti territoriali di tutte le altre sedi esistenti;
- b) del conseguente DPGR n. 964/89 di approvazione del bando di concorso, sempre per la parte inerente le sedi farmaceutiche n. 10 e n. 11 del Comune di Bitonto
- c) degli atti con cui fu approvata la pianta organica delle farmacie della Provincia di Bari, limitatamente all'istituzione delle due nuove sedi del Comune di Bitonto, (delibera del Commissario ad acta n. 1185 e relativa delibera di approvazione della Giunta Regionale n. 529/88).

La Giunta Regionale con deliberazione n. 968 del 2/3/90, pubblicata sul Burp n.62 del 29/3/90, avuta cognizione dell'errore commesso, ha revocato la propria deliberazione n. 3163/89, di approvazione del primo schema del bando di concorso, precisando che le sedi da inserire nel nuovo bando di concorso erano la n. 8 e n. 9, anziché la n. 10 e n. 11 del Comune di Bitonto.

Detta delibera n. 968/90, come anche il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 170 del 14/3/90, di riapprovazione del bando, furono adottate non conoscendo l'ordinanza del TAR Puglia n. 101 del 24/1/90, in quanto notificata alla Regione - Settore Legale - il 29/3/1990 ed all'Assessorato alla sanità il 09/4/1990.

Dovendo dare esecuzione all'ordinanza del Tar, con DGR n. 2966 del 28/5/90, furono stralciate le sedi farmaceutiche n. 8 e 9 del comune di Bitonto dal nuovo bando di concorso.

BIENNIO 1985/86 abit 51.533

Per tale biennio, non risulta agli atti d'ufficio alcun provvedimento regionale di approvazione della revisione pianta organica riferito al Comune di Bitonto.

BIENNIO 1987/88 abit. 52.319

La ex Usl Ba/8, ritenendo istituite le citate sedi farmaceutiche n. 8 e n. 9, ignorando la decisione in merito del TAR, con l'atto n. 14 del 30/11/88, proponeva l'istituzione di una terza sede farmaceutica urbana, classificata come "12^a" e ne delimitava i limiti territoriali con il successivo atto n. 18 del 12/12/89,. estrapolando dal dato Istat al 31/12/97 la popolazione presente nelle due sedi rurali di Palombaio e Mariotto, a differenza di quanto stabilito nella legge 475/68 (che prevede il rapporto farmacie/abitanti inteso all'intero territorio comunale frazioni comprese),.

La Giunta Regionale, sulla base della proposta della ex Usl BA, approvò con proprio provvedimento n. 2002 del 12.4.90, pubblicata sul Burp n. 109 del 21/6/90, l'istituzione della terza sede farmaceutica urbana, senza tenere presente le decisioni del TAR per le due sedi farmaceutiche precedenti (n. 8 e n. 9)

Con la predetta DGR n. 2002/90 oltre alla istituzione della terza sede (n. 12) si approvavano i limiti territoriali di tutti gli esercizi esistenti, compresi quelli relativi alle sedi 8 e 9, e la variazione della numerazione per alcune sedi, così come deliberato dal Consiglio comunale di Bitonto con atto n. 732 del

6.12.88.

BIENNIO 1989/90 abit. 53.292

Per tale biennio la Giunta Regionale adottò la delibera n. 3452 del 2/8/91, pubblicato sul Burp n. 179 del 3/10/91, nella quale, solo nel prospetto allegato e parte integrante dell'atto, venne riportata la pianta organica delle farmacie del Comune di Bitonto, riconfermando i dati della precedente deliberazione n. 2002/90 (14 esercizi farmaceutici, di cui n. 11 funzionanti (n. 9 urbane + n. 2 rurali) e n.3 di nuova istituzione)

Per i bienni successivi 91/92 e 93/94, la Giunta regionale, non adottò alcun provvedimento di revisione di pianta organica.

BIENNIO 1995/96 abit. 55.880

la Giunta Regionale con l'atto n. 815 del 4/3/97, pubblicato sul Burp n. 107 del 9/10/97 accolse la proposta di revisione di P.O. formulata dal Direttore Generale della AUSL BA/4 con provvedimento n. 6326/96, confermando l'istituzione dei 3 esercizi farmaceutici (n. 10, 11, 12), senza fare riferimento ai ricorsi pendenti. La predetta delibera n. 815/97, unitamente alla proposta della Ausl Ba/4 n. 6 326/96 ed anche all'atto della ex Usl/8 n. 222/94 nella parte riguardante Bitonto, erano ancora una volta impugnate dinanzi al Tar di Bari da due farmacisti titolari di sedi farmaceutiche del Comune, con richiesta di sospensiva (ricorsi n. 3800/97 e 3801/97), oltre ad un ulteriore ricorso che comprende motivi aggiunti.

Con DGR n. 3680 del 31/7/98 avente ad oggetto: "Atto ricognitivo finalizzato all'indizione dei bandi di concorso provinciale per sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione nella Regione Puglia, a seguito d'intervenuti contenziosi e attivazione di adempimenti di cui agli art. 9 L. 475/68 e 10 legge 362/91", modificata ed integrata dalla deliberazione di Giunta regionale n. 4269, che recepisce i suggerimenti della 3^a Commissione consiliare adottati in data 30/9/99, si provvede a sospendere l'efficacia della su citata DGR n. 815/97, limitatamente alle sedi farmaceutiche oggetto di ordinanza di sospensiva da parte del TAR, tra cui figurano le tre sedi farmaceutiche del Comune di Bitonto.

BIENNIO 1997/98 - 1999/2000

Per tali bienni, non avendo l'Azienda USL BA/4 proposto alcuna revisione di p.o. delle farmacie, da parte della Regione non è stato adottato alcun atto in merito.

Alla luce di quanto su esposto, il Settore dell'Assessorato alla Sanità - Ufficio 6

- considerato che l'errore perpetrato nell'istituzione, di nuove sedi farmaceutiche nel Comune di Bitonto, oggetto di ricorsi regolarmente accolti dal TAR Bari, ha generato in tale Comune una rilevante carenza di farmacie a danno della popolazione;

- accertato che, a decorrere dal biennio 91/92 sino al biennio 2001/2002, le sedi di nuove farmacie da istituire in detto Comune sono n. 3;

- ritiene che sia opportuno che la Giunta regionale revochi, per autotutela, tutti i provvedimenti, emanati

dalla stessa in materia di revisione della pianta organica delle farmacie relativamente al Comune di Bitonto, a decorrere dal biennio 83/84, al fine di procedere con ulteriori e puntuali approfondimenti finalizzati alla predisposizione di un atto di revisione della pianta organica nel medesimo comune, per il biennio 2001/02, riassuntivo dei bienni precedenti.

In particolare si propone:

- di revocare la deliberazione di Giunta Regionale n. 529/88 revisione pianta organica per il biennio 83/84, limitatamente alla istituzione di n.2 sedi farmaceutiche, in esecuzione alla ordinanza di sospensione del TAR Bari; facendo salve le modifiche ai limiti territoriali delle sedi esistenti e funzionanti;
- di revocare la deliberazione di Giunta Regionale n. 2002/90, revisione pianta organica per il biennio 87/88, nella parte in cui si procedeva all'istituzione della 3^a sede, in quanto questa istituzione era subordinata alle decisioni giurisdizionali riguardanti la sospensiva dell'atto regionale n. 529/88, resta valida, nella deliberazione in questione, la individuazione della zona di decentramento, indicata come zona 11, a seguito della proposta formulata dalla dr.ssa Papeo;
- di revocare la DGR n. 3452/91, revisione pianta organica biennio 89/90, con la stessa motivazione indicata per le precedenti revoche;
- di revocare la deliberazione di Giunta Regionale n. 815/97, revisione pianta organica il biennio 95/96 per la parte riferita al Comune di Bitonto, in quanto rinveniente da provvedimenti sospesi.

Nel riattivare il procedimento istruttorio la Ausl Ba/4 dovrà deliberare la proposta di pianta organica per il Comune di Bitonto, nel rispetto della normativa in vigore ed in particolare dovrà:

- 1) riportare nella proposta di revisione pianta organica i dati della popolazione ufficializzati dall'ISTAT, come da prospetto;
- 2) proporre la revisione rapportandola al biennio 2001/2002, revocando le precedenti proposte di revisione;
- 3) acquisire il parere del Comune e dell'ordine provinciale dei farmacisti, sulla base di una relazione proposta ai sensi dell'art. 6 della legge 17/90, per il biennio 2001/2002;
- 4) indicare i limiti territoriali delle n. 3 nuove sedi, da istituire;
- 5) riportare i limiti territoriali di tutte le sedi esistenti, già stabiliti in precedenti atti;
- 6) indicare sia per le sedi esistenti che per quelle di nuova istituzione il rispetto dei parametri della popolazione residente in ciascuna zona;
- 7) acquisire la planimetria dall'Ufficio tecnico Comunale di Bitonto con l'indicazione delle sedi farmaceutiche istituite e da istituire con relativa delimitazione;
- 8) informare ai sensi della legge 241/90 i farmacisti del Comune di Bitonto dell'avvio del procedimento istruttorio;

COPERTURA FINANZIARIA:

Il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Ai sensi dell'art. 4 comma 1 della l.r. 17/99 la spesa derivante dal presente atto è contenuta nei limiti del F.S.R ovvero delle ulteriori assegnazioni statali a destinazione vincolata e non produce oneri aggiuntivi alle predette assegnazioni.

Il Dirigente Uff. Assistenza Farmaceutica
Dr. Enrico Manno

L'Assessore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrato propone alla giunta l'adozione del conseguente atto finale di specifica competenza della Giunta Regionale, così come puntualmente

definito dall'art. 4, comma 4 della L.R. n. 7/97

LA GIUNTA REGIONALE

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore.

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da par del Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Settore.

A voti unanimi, espressi nei modi di legge.

DELIBERA

Per le motivazioni esplicitate in premessa e che si intendono riportate nel presente dispositivo,

di revocare la deliberazione di Giunta Regionale n. 529/88, riferita alla revisione della pianta organica farmacia per il Comune di Bitonto, biennio 83/84, perché sussiste ordinanza di sospensiva, limitatamente all'istituzione di n. 2 sedi;

di revocare parzialmente la deliberazione di Giunta Regionale n. 2002/90, riferita alla revisione della pianta organica farmacia 87/88 nella parte in cui si è proceduto all'istituzione della 3ª sede, nel Comune di Bitonto, senza tener conto delle ordinanze di sospensiva emesse per il precedente atto regionale n. 529/88, resta valida, nella deliberazione in questione, la individuazione della zona di decentramento, indicata come zona 11, a seguito della proposta formulata dalla dr.ssa Papeo;

di revocare la delibera di Giunta Regionale n. 3452/91 riferita al biennio di revisione 89/90, nella parte riguardante il Comune di Bitonto;

di revocare parzialmente la deliberazione di Giunta Regionale n. 815/97 di revisione pianta organica farmacie per il biennio 95/96, per la parte riferita al Comune di Bitonto, in quanto rinveniente da provvedimenti sospesi dal TAR

di fare adottare dalla AUSL BA/4 idonea proposta di revisione P.O. farmacie relativa al biennio 2001/2002, fermo restando che siano revocati i propri precedenti atti di proposta di revisione di pianta organica a partire dai bienni 1983/84, rispettando le indicazioni elencate in narrativa

di adottare il presente provvedimento ai sensi dell'art. 4 lettera d) della L.R. n. 7 del 4/2/97

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 6 lettera H della L.R. n. 13 del 12.4.1994.

di provvedere a cura del Settore Sanità, alla notifica del presente provvedimento alla Ausl Ba/4, competente territorialmente e per il suo tramite al Comune di propria pertinenza.

Il Segretario Il Presidente

Dr. Romano Donno Dott. Raffaele Fitto
